



Magenta 07/09/2021

Alle docenti e ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: Misure organizzative riguardanti la vigilanza degli alunni

Il dirigente scolastico

VISTO il CCNL vigente

VISTO il D.L. vo 165/01 art. 25

VISTA la nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30 e la Direttiva MIUR n. 104 del 30.11.2007;

Visto gli oneri posti in essere al dirigente scolastico dal D.Lgs.vo 81/08 ;

Richiamato l'art. 2048 del CC

EMANA

la seguente direttive di massima relativa a:

- vigilanza alunni e norme di comportamento del personale durante le ore di lezione e le attività didattiche.

La vigilanza degli alunni si configura come dovere dell'insegnante (CCNL vigente art. 29 comma 5- Codice civile art 2047,2048) pertanto i docenti sono tenuti alla vigilanza sugli alunni durante l'orario di lezione ed inoltre nei 5 minuti precedenti la prima ora di lezione, durante i cambi dell'ora, l'intervallo, gli spostamenti dalle palestre o da e per la biblioteca o altri luoghi per iniziative deliberate dal collegio docenti e al momento dell'uscita dalla scuola. Inoltre, ciascun docente è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale delle studentesse e degli studenti e dei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti.

La vigilanza è estesa anche alle attività scolastiche che si svolgono in aree, spazi, ambienti esterni alla scuola e in orario aggiuntivo per qualsiasi iniziativa deliberata dal collegio docenti. Il docente deve adoperarsi perché il comportamento degli alunni sia improntato al rispetto e alla buona educazione, in particolare assicurarsi che:

- gli studenti tengano un comportamento consono;
- i banchi e le aule siano lasciati in ordine e puliti;
- le attrezzature e il materiale della scuola sia utilizzato e conservato in modo adeguato e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale;
- non si fumi all'interno dell'istituto e nei cortili;
- i telefoni cellulari (anche del personale) restino spenti durante le lezioni.

1. Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

Durante le attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli studenti è dunque il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. In caso di incidente in cui sia vittima uno studente, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

I docenti sono tenuti a:

- a) trovarsi davanti all'aula alla prima ora **5 minuti** prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni (ore. 7.55)
 - b) vigilare sull'ingresso e l'uscita degli studenti al fine di garantire il rispetto degli orari;
 - c) fare l'appello e a inserire a registro gli assenti e a registrare l'eventuale mancata esibizione della giustificazione onde permetterne il controllo al collega della prima ora il giorno successivo;
 - d) in particolare, i docenti della prima ora sono tenuti a verificare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e di ritardo; gli studenti ritardatari (in aula e in palestra) vanno sempre ammessi (con annotazione del ritardo sul registro) per garantirne la sorveglianza ed evitare che gli stessi si aggirino inutilmente nei corridoi o escano da scuola.
- In caso di necessità per il docente di allontanarsi dall'aula (non per futili motivi) è necessario assicurarsi che un collaboratore scolastico vigili sulla classe sino al rientro del docente stesso. I collaboratori scolastici non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente come disposto dal loro profilo professionale (CCNL 2006/09).
 - I collaboratori scolastici per agevolare l'alternanza degli insegnanti ai cambi di ora, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi e per attivarsi in caso di necessità sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio senza allontanarsi se non per esigenze di servizio urgenti assegnate dalla DSGA e definite nel piano delle attività del personale ATA.
 - Anche per evitare un inopportuno affollamento dei servizi, durante le lezioni i docenti sono tenuti rigorosamente a non far uscire più di un alunno per volta e solo per brevi periodi.
 - Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli di classi differenti da quelle loro assegnate, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
 - Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

2. Vigilanza all'ingresso dell'edificio e al termine delle lezioni

All'inizio delle attività si dispone che presso ciascun ingresso sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli ingressi. In caso di carenza di personale un collaboratore scolastico deve comunque posizionarsi in modo da tenere sotto controllo visivo l'ingresso. Gli altri collaboratori in servizio sorveglieranno il passaggio degli studenti nei rispettivi piani fino all'ingresso nelle rispettive aule. Tale sorveglianza è assolutamente prioritaria, pertanto, **i collaboratori a ridosso dell'inizio delle lezioni non sono autorizzati ad espletare altre attività come l'effettuazione di fotocopie o simili.**

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine al fine di evitare affollamenti del corridoio e delle scale. Per quanto riguarda l'uscita degli alunni dagli edifici scolastici, anche i collaboratori scolastici in servizio vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani. I docenti sono tenuti a verificare che gli studenti si dirigano ordinatamente all'uscita.

3. Avvicendamento degli insegnanti al cambio di lezione

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. I collaboratori scolastici del piano sorveglieranno le aule prive di docenti. I docenti che entrano in servizio dalla seconda ora in poi o che hanno in orario un'ora libera sono tenuti a farsi trovare davanti all'aula interessata.

I collaboratori scolastici debbono accertarsi di eventuali assenze o ritardi dei docenti e, se non preventivamente comunicati, devono avvisare immediatamente l'ufficio di segreteria e vigilare sulle classi.

4. Intervallo delle lezioni

Premesso che la pausa degli alunni non è necessariamente quella degli insegnanti, anche durante gli intervalli la sorveglianza deve essere attiva e costante. Gli studenti sono affidati alla vigilanza dei docenti sulla base dell'orario di servizio e in particolare del docente della terza ora che include anche l'intervallo. In particolare, i docenti sono tenuti:

- a rimanere in aula per tutta la durata dell'intervallo;
- a sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti e ad intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e consono al rispetto delle regole della civile convivenza.

Gli intervalli si svolgono all'interno dei plessi est e ovest poiché lo spazio tra i due edifici non è pertinenza della scuola. Anche presso le succursali di via Caprotti e via Cadorna l'intervallo si svolge all'interno.

Nella succursale di via Colombo sarà possibile effettuare l'intervallo all'aperto, ma solo dopo la pubblicazione dell'orario definitivo e i rispettivi turni di sorveglianza da parte dei docenti.

5. Spostamenti tra aule e/o edifici

Spetta ai docenti di educazione fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative tali trasferimenti possono essere effettuati con la collaborazione del personale ausiliario.

Per i trasferimenti da un'aula ad altra gli alunni devono essere accompagnati dall'insegnante con cui faranno lezione che li riporterà poi nella loro aula al termine dell'attività.

6. Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione/ uscite sul territorio

Per qualsiasi uscita didattica, comprese quelle sul territorio, è necessaria l'autorizzazione scritta da parte dei genitori degli alunni minorenni. In caso di mancata autorizzazione l'alunno non potrà prendere parte all'iniziativa

La vigilanza degli alunni durante le visite guidate, viaggi di istruzione, uscite sul territorio compete ai docenti accompagnatori. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la sorveglianza degli alunni loro affidati.

In caso di viaggi di istruzione che prevedano uno o più pernottamenti, prima di prendere possesso delle camere i docenti accompagnatori si accerteranno che i locali assegnati non costituiscano elemento di pericolo (in particolare si valuti l'affaccio su balconi adiacenti o scale che possano condurre facilmente l'accesso al tetto o ad altri locali). In tal caso è necessario richiedere un cambio di camere e se ciò non sarà possibile i docenti daranno precise indicazioni di comportamento agli

studenti. Appena possibile dovrà essere avvisata l'agenzia organizzatrice del viaggio e il dirigente scolastico.

7. Altre situazioni

L'obbligo di vigilanza va espletato da parte del personale docente anche in tutte le attività deliberate dal collegio docenti; progetti che prevedono lo spostamento e la permanenza di classi o di gruppi di alunni presso altre sedi, partecipazione a conferenze, incontri con esperti esterni, progetti di alternanza scuola lavoro e così via. L'obbligo di vigilanza persiste anche:

- durante le assemblee di istituto: i docenti hanno l'obbligo di accompagnare gli studenti presso la sede stabilita e di rimanere, secondo il loro orario di servizio, nei pressi intervenendo qualora si ravvisino situazioni incresciose o di pericolo per sospendere l'assemblea stessa.
- In compresenza con operatori esterni: durante progetti che prevedono la presenza di personale esterno in classe i docenti devono rimanere in aula, in quanto il personale esterno estemporaneo non può assumersi l'onere della vigilanza che ricade sempre sul docente interno che ha anche il compito di garantire i ragazzi nei confronti delle azioni di terzi. Nel caso in cui la presenza del docente in classe, ostacoli l'effettuazione degli interventi (vedi quelli di educazione alla salute) perché potrebbe limitare gli interventi degli alunni, previo accordo con gli esperti, i docenti in servizio devono rimanere nei pressi dell'aula (e non in aula insegnanti) per poter intervenire in caso di necessità.

In generale, i collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al DSGA.

8. Infortuni

In caso di malore o di infortunio di uno studente, l'insegnante in servizio deve:

- mantenere la calma ed evitare che si crei rissa attorno all'infortunato;
- valutare con la massima attenzione le condizioni dell'infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso; non spostare l'alunno in caso di grave malore o di infortunio;
- far contattare telefonicamente i genitori dai collaboratori scolastici affinché siano informati delle condizioni dello studente e possano intervenire immediatamente;
- chiamare l'ambulanza in caso di gravità tale da non poter attendere l'arrivo dei genitori. È opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato.

In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha l'obbligo di darne immediata notizia al dirigente scolastico e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta sull'accaduto in modo che questi sia messo in grado di:

- appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune;
- compilare la denuncia da inviare all'Istituto Assicurativo e all'INAIL. È disponibile una scheda di segnalazione secondo uno schema che assicura la registrazione di tutte le notizie utili ad avere cognizione completa ed esatta sulle modalità del fatto. Si raccomanda di descrivere con precisione l'accaduto: chi, dove, come di citare i testimoni (che devono controfirmare il verbale) di descrivere ogni fase successiva.

Ciò è l'unico modo per: appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione; avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità in caso di successivo contenzioso da parte delle famiglie.

Si raccomanda in ogni caso di avvisare sempre i genitori (anche se si tratta di episodi “banali”) affinché possano decidere se venire a scuola a riprendere il figlio per accertamenti più approfonditi.

La presente direttiva, con carattere di notifica, ha validità permanente, (salvo ulteriori, necessarie integrazioni). Il personale di segreteria – ufficio personale – comunicherà ai docenti a tempo determinato che si avvicenderanno nel corso dell’anno nell’istituto la presa visione della presente.

Il dirigente scolastico
(dott.ssa Donata Barbaglia)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93*